

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016**

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 3.2

**"SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI
PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO"**



GAL CONSORZIO LUNIGIANA

**Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana
n. 05 del 11/06/2019**

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.2.1 Condizioni di accesso generali	5
2.2.2 Altre limitazioni.....	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1 Interventi finanziabili	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	8
3.2.3 Ambiti e settori di intervento	9
3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM vino, ortofrutta e olio di oliva	9
3.2.5 Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario.....	9
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	9
3.3 Massimali e minimali.....	9
3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi	10
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	10
3.4.2 Termine finale	10
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	10
3.5.1 Normativa di riferimento	10
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	10
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	10
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili.....	10
3.6 Intensità del sostegno	11
3.7 Cumulabilità.....	11
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	11
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	11
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	11
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	12
5. Valutazione e istruttoria della domanda	13

5.1 Criteri di selezione	13
5.2 Formazione della graduatoria.....	14
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	15
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	15
5.5 Istruttoria di ammissibilità	17
5.6 Correzione degli errori palesi.....	17
6 Realizzazione e modifica dei progetti	17
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi	17
6.2 Impegni del beneficiario	18
6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità	20
6.4 Modifiche dei progetti.....	21
6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario	21
7 Erogazione e rendicontazione	21
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	21
7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione	21
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria	21
8 Verifiche, Controlli e Revoche	22
8.1 Verifica finale dei progetti.....	22
8.2 Rinuncia	22
8.3 Controlli e ispezioni	22
8.4 Sanzioni.....	22
9 Disposizioni finali	22
9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	22
9.2 Disposizioni finali	22

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 3.2, denominata "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 6.1 approvato con Decisione CE n. 5595 C(2018) final del 22 agosto 2018, con la Strategia di Sviluppo Locale del Gal Consorzio Lunigiana approvata con DGR 1243 del 5 dicembre 2016, le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018 e smi (di seguito "Disposizioni Comuni") e il decreto di approvazione dei criteri di selezione DD n. 14.426 del 06/10/2017.

Il presente bando è finalizzato a sostenere le associazioni di agricoltori che, all'interno del mercato dell'Unione europea, svolgono attività di informazione e promozione, contribuendo ad accrescere lo sviluppo sui mercati della conoscenza delle produzioni DOP e IGP, dei vini DOC, DOCG e IGT, del BIO e dell'Agriqualità, e delle rispettive discipline produttive riportate nel successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente documento.

L'attività di informazione e di promozione dei prodotti di qualità favorisce una maggiore conoscenza delle loro specifiche caratteristiche, dei processi produttivi lungo l'intera filiera della qualità, del legame territoriale nel caso delle denominazioni di origine, dei vincoli e dei costi che i produttori devono sostenere, della complessa organizzazione realizzata per garantire ai consumatori il livello qualitativo richiesto dalla specifica normativa di riferimento.

Il miglioramento del posizionamento sui mercati comporta il miglioramento della competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e innescando positive ricadute di sviluppo più ampie dei territori rurali interessati da tali di produzione di qualità, in quanto attrattivi di flussi turistici attenti al contesto delle produzioni di qualità.

Le attività di promozione e di informazione svolte per le produzioni di qualità hanno come finalità anche quella di rafforzare la partecipazione degli operatori alle filiere, sviluppando modalità di comunicazione unitarie rispetto al prodotto ed al marchio che lo contraddistingue, permettendo in tal modo la realizzazione di campagne che sarebbero poco accessibili a piccole o medie realtà imprenditoriali.

Lo sviluppo di attività di promozione e informazione dal livello regionale, passando dal nazionale fino al livello europeo, permetterà di incrementare la conoscenza dei segni della qualità ancora poco affermati tra i consumatori europei oltre che valorizzare le politiche di sviluppo rurale.

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche culturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della produzione di prodotti tutelati tramite i sistemi di qualità può favorire nelle imprese agricole l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a € **59.013,41**, salvo ulteriori integrazioni disposte dal consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell'aiuto le associazioni di produttori, iscritte alla Camere di commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana all'interno del territorio eleggibile del Gal Consorzio Lunigiana.

Il territorio eligibile del Gal Consorzio Lunigiana è quello ricompreso all'interno dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fossdinovo, Lucciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in L. e Zeri.

L'aiuto è riservato ai soggetti richiedenti che presentano istanza per le attività previste per i seguenti regimi di qualità:

1. **consorzio di tutela**, rappresentativo di un prodotto registrato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
2. **consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs n. 61/2010 per i vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
3. in alternativa ai soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, forme giuridiche stabili di **produttori associati**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, rappresentative di un prodotto registrato ai sensi dei Regolamenti sopra indicati, che riunisce la maggioranza degli operatori della stessa denominazione registrata; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
4. forme giuridiche stabili di **produttori associati**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, con almeno 10 operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici (L.R. n. 49/1997);
5. forme giuridiche stabili di **produttori associati**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, con almeno 1 concessionario del marchio Agriqualità e almeno 10 operatori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R del 2/09/2004 con sede operativa in Toscana;
6. **aggregazioni** di consorzi, di imprese e di forme associative, di cui ai punti precedenti 1, 2, 3, 4 e 5, costituite nel rispetto della normativa nazionale.

Gli iscritti a tutte le forme associative di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono possedere i requisiti per i sistemi di qualità per i quali sono presentate le istanze.

2.2 Condizioni di accesso

2.2.1 Condizioni di accesso generali

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il

richiedente e tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n. 24/2014 e D.lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (articolo 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).
5. ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge 17/10/2017 n. 161 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 (codice antimafia), di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 25.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

I requisiti di cui al precedente paragrafo e i requisiti di cui ai punti da 1) a 3) del successivo paragrafo "Altre limitazioni" devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del Contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.2.2 Altre limitazioni

1. Il sostegno alle domande di aiuto relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:
- a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione, promozione e pubblicitarie sul mercato interno dell'Unione europea;
 - b) non sono ammissibili a finanziamento le attività promozionali riguardanti marchi commerciali (prodotti e marchi) nonché le attività e le azioni a favore di specifiche imprese;

- c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre, le azioni sovvenzionabili devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: metodi specifici di produzione, qualità del prodotto, elevato grado di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
 - d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nei sistemi di qualità istituiti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP) e dal titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (DOCG, DOC, IGT).
- 2. Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
 - 3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni:

- 1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "de minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
- 2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
- 6. ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge 17/10/2017 n. 161 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 (codice antimafia), di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 25.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al precedente paragrafo "Condizioni di accesso", o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammessi investimenti finalizzati alla informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" delle presenti disposizioni.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. Organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- B. Attività di informazione e di comunicazione (seminari divulgativi, manifestazioni ed eventi);
- C. Attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, cash & carry, ecc.);

- D. Attività di promozione a carattere pubblicitario attraverso i canali della comunicazione (stampa, servizi radio-televisivi, social network, ecc.);
- E. Spese generali, elencate al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni comuni, ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere A, B, C, e D. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e le analisi di mercato collegate all'investimento.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A a D, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi;
2. progettazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche manifestazioni, eventi, seminari, punti vendita;
3. compensi e rimborso spese per relatori di eventi ed esperti del prodotto oggetto di promozione:
 - a) compenso complessivo (incluse spese di vitto e di alloggio) fino ad un massimo di 750 euro al giorno per evento;
 - b) spese viaggio con mezzo proprio: è riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI;
 - c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;
4. rimborsi spese (vitto, alloggio e viaggio) per incoming giornalisti, buyers:
 - a) vitto e alloggio fino ad un massimo di 250 euro complessivo al giorno per evento;
 - b) spese viaggio con mezzo proprio: è riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI;
 - c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;
5. servizio di assistenza congressuale per fiere, manifestazioni, eventi, seminari;
6. noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;
7. costi di trasporto dei prodotti e materiali per fiere, manifestazioni, eventi, seminari;
8. servizi di interpretariato e di traduzione testi;
9. progettazione e organizzazione di campagne promozionali ed informative, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
10. progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);
11. sviluppo siti web, pagine social e di applicazioni informatiche finalizzate alle iniziative promozionali ed informative;
12. realizzazione di gadget e oggettistica;
13. progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, video e assimilabili, compreso acquisizione diritti fotografici;
14. acquisto di spazi pubblicitari su canali di comunicazione (pagine pubblicitarie, spot radiofonici, spot televisivi, strumenti pubblicitari multimediali, ecc.).

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

L'acquisizione di permessi/autorizzazioni, ove necessari, per la realizzazione degli interventi previsti può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio degli interventi (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento, così come previsto al paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" delle Disposizioni comuni.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

L'aiuto è concesso esclusivamente alle attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità istituiti a norma delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; L'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); L'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", marchio Agriqualità.

3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM vino, ortofrutta e olio di oliva

- 1) In riferimento alla complementarietà tra il presente aiuto e quello previsto ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 ai fini della demarcazione con OCM dei prodotti agricoli, si precisa che, in riferimento all'OCM ortofrutta, le Organizzazioni di Produttori (OP) con un programma operativo approvato, le loro filiali e i loro soci diretti o indiretti sono esclusi dai benefici della presente sottomisura.
- 2) Il presente aiuto non è compatibile con qualsiasi altro finanziamento pubblico. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per uno stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come descritto in apposito decreto dirigenziale.

3.2.5 Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario

La sottomisura prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Questo materiale divulgativo deve essere sottoposto, da parte dell'Ufficio Competente dell'Istruttoria (UCI), ad una valutazione ex-ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e pubblicitario agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 (2014/C 204/01) e al Regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, la conformità deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.2 dei sopra citati orientamenti.

Il materiale promo-pubblicitario, da sottoporre alla valutazione ex ante, deve essere presentato almeno 10 giorni lavorativi prima dell'evento o della sua utilizzazione.

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di aiuto.

3.3 Massimali e minimali

1. L'importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a **20.000 euro**. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a **59.013,41 euro**.
2. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del limite minimo di cui al precedente punto 1.

3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'articolo 45.2 a) e b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere dimostrato secondo quanto indicato al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica di tale termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

Il termine suddetto non può essere comunque superiore a **12 mesi** dalla data di sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo da parte del Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) o suo delegato.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni. Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali o dei servizi richiesti.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" delle Disposizioni comuni.

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- attività promozionali riferite a marchi commerciali;
- acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta";
- vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto al punto 11 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
- costi di *listing-fee* e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
- spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statuari del soggetto beneficiario;

- spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo "Interventi finanziabili";
- spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
- gadget, oggetti e materiale informativo sui quali non è possibile inserire i loghi grafici obbligatori;
- spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex-ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario";
- spese per sponsorizzazioni;
- spese per tasse di affissione;
- spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;
- spese per affitto e locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili".

Sono comunque considerati costi non ammissibili tutte quelle tipologie di costo che non rientrano nelle fattispecie disciplinate all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" emanate dal MIPAAF, e nelle Disposizioni comuni di cui al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita al paragrafo 3.3 del bando; la percentuale di contribuzione è fissata al **70%** per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire dal giorno **31/07/2019** (data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - BURT) **ed entro le ore 13:00 del 30/09/2019**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente.

Qualora in Anagrafe ARTEA fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande, fa fede la data di sottoscrizione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli interventi richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei due documenti sotto elencati (lettere A e B) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito della domanda di aiuto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in relazione alle attività programmate, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

A) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda
3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni – compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine – in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di aiuto, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;

5. motivazione, in caso di acquisto di beni o servizi, della scelta del preventivo, tra quelli presentati, ritenuto più vantaggioso in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi così come richiesto dalle Disposizioni comuni;
6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi.

B) Copia dei preventivi di spesa o altro documento amministrativo compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, così come indicato al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

I criteri di selezione sono riferiti ai sistemi di qualità per i quali i soggetti richiedenti presentano domanda di aiuto nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari".

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 6 punti sono escluse dall'aiuto.

I. Priorità tra i vari sistemi di qualità

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi nell'ambito dei seguenti sistemi di qualità:	
• DOP e IGP ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012; • Agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n. 834/07; • DOC, DOCG e IGT ai sensi del Reg. CE n. 1308/2013 • Agriqualità produzione integrata ai sensi L.R. n. 25/99	Punti 14 Punti 20 Punti 10 Punti 10

I punteggi tra i vari sistemi di qualità non sono tra loro cumulabili.

II. Tipologia dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

La domanda prevede l'attivazione di più tipologie di intervento tra quelle previste nella scheda di misura	2 tipologie Punti 1 3 tipologie Punti 2 4 tipologie Punti 3
--	---

III. Coerenza tra le tipologie di intervento previste dal progetto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda prevede l'attivazione di almeno 2 tipologie di intervento tra quelle previste nella scheda di misura da realizzare sullo stesso mercato ed essere tra loro collegate sia temporalmente che nei contenuti.	Punti 1
--	---------

IV. Integrazione territoriale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) Partecipazione a fiere e manifestazioni finalizzate alla diffusione e conoscenza dei prodotti locali di qualità oggetto di sostegno sul totale delle fiere e manifestazioni partecipate:	Punti 2 Punti 1
---	--------------------

• Partecipazione ad eventi a livello Regionale o Nazionale (esclusa la Lunigiana) $\geq 70\%$ • Partecipazione ad eventi in area Lunigiana $>50\%$ e $< 70\%$	
b)Soggetti di riferimento delle DOP , IGP, DOC, Prodotti Biologici che rappresentano in area LEADER una percentuale di aziende associate pari ad: $>90\%$ $\geq 60\% \leq 90\%$ $< 60\%$	Punti 3 Punti 1,5 Punti 0,5

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Il punteggio minimo che deve raggiungere ogni domanda per essere inserita in graduatoria tra le domande finanziabili è di 6 punti.

Il punteggio totale massimo attribuibile è di 29 punti.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo. Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se, a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio, si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 6 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

Il GAL, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla predisposizione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL Consorzio Lunigiana e ne sarà data evidenza sul sito www.gal-lunigiana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.gal-lunigiana.it. e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL Consorzio Lunigiana costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sul medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL Consorzio Lunigiana.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella seguente tabella:

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Ufficio competente dell'istruttoria (U.C.I.)	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria(1) (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)

Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	U.C.I.	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Richiedente/Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	U.C.I.	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	U.C.I.	Entro 30 giorni dalla presentazione /comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	U.C.I.	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	U.C.I.	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	U.C.I.	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)

Elenchi di liquidazione	U.C.I.	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni" e nel Regolamento Interno del GAL Consorzio Lunigiana.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

6 Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità del GAL Consorzio Lunigiana;
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- Informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, **entro 120 giorni dalla data di notificazione**, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;

- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente alla firma del contratto all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando;
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) comunicare preventivamente al GAL Consorzio Lunigiana che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;

- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle "Disposizioni comuni", nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- cc) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- dd) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
- ee) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) per i beneficiari collocando, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), o una targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario privato espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente. Il beneficiario Pubblico espone un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (almeno cm 60*80) in un luogo facilmente visibile al pubblico. I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014. (emblema dell'unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione : "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL Consorzio Lunigiana all'indirizzo www.gal-lunigiana.it Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

L'anticipo deve essere richiesto attraverso apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che richiede l'anticipo deve presentare agli uffici competenti dell'istruttoria:

- Copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con scadenza di almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata in favore di ARTEA (organismo pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

8 Verifiche, Controlli e Revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento", e al paragrafo "Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

9 Disposizioni finali

9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e smi, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL Consorzio Lunigiana riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016 .

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e smi viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del GAL Consorzio Lunigiana con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Consorzio Lunigiana Maria Grazia Sarselli.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite al GAL Consorzio Lunigiana – Via Gandhi n. 8 , 54011 Aulla (MS) Tel./Fax 0187408046 , pec: gal-lunigiana@pec.it e-mail: ufficiotecnico@gal-lunigiana.it

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del GAL Consorzio Lunigiana www.gal-lunigiana.it

9.2 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018 e smi.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS.